

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – *Reg. Etrusci seu Fesulana* – Nullità del matrimonio – Simulazione parziale del consenso matrimoniale – Esclusione del *bonum sacramenti* – Sentenza definitiva – 14 dicembre 2018 – Heredia Esteban, Ponente.*

Matrimonio – Consenso – Simulazione parziale del consenso matrimoniale – Esclusione del *bonum sacramenti* – *Vis probatoria* della confessione giudiziale del presunto simulante ai sensi del vigente can. 1678 § 1 CIC – Presunzione di validità del matrimonio – Presunzione di sincerità delle parti – Onere della prova e certezza morale in ordine alla nullità del vincolo coniugale.

La sentenza rotale in commento riguarda un caso di simulazione parziale del consenso matrimoniale per esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo attore. Il giudizio era stato definito in primo grado dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco con pronuncia negativa del 4 marzo 2014, emessa quindi prima della riforma del processo matrimoniale canonico attuata da Papa Francesco col m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, entrato in vigore l'8 dicembre 2015. Il Tribunale Apostolico della Rota Romana ha ribaltato in appello l'esito della causa, avendo riconosciuto alla confessione giudiziale dell'attore valore di piena prova ai sensi del can. 1678 § 1 CIC introdotto dalla predetta riforma.

In seconda istanza l'attore è stato ritenuto credibile non solo per la costanza e coerenza interna delle sue deposizioni, ma soprattutto per la presenza in atti di validi elementi di riscontro della tesi accusatoria, accertati applicando il tradizionale schema probatorio elaborato dalla giurisprudenza rotale per le cause riguardanti il consenso simulato: confessione giudiziale ed extragiudiziale del presunto simulante; causa simulandi apta ac proportionata; debole causa contrahendi; plurime circostanze di fatto univoche e concordanti nel dimostrare la ferma e prevalente volontà positiva dell'attore, al momento della celebrazione delle nozze, di escludere l'indissolubilità del vincolo coniugale dal suo matrimonio. La decisione rotale, pertanto, conferma la riflessione dottrinale secondo la quale, anche dopo la promulgazione

* A seguito del testo della sentenza, si può consultare il commento di SIMONA MARIA SERENA SALAZAR, *La confessione giudiziale del presunto simulante dopo la promulgazione del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*.

della riforma del 2015, affinché la confessione giudiziale del presunto simulante possa acquisire valore di piena prova, la credibilità del dichiarante è essenziale, ma non è sufficiente, ex se, a fondare la certezza morale dell'invalidità del matrimonio controverso, qualora, ex actis et probatis, non emergano solidi elementi di riscontro probatorio di tale credibilità.

1. – *Facti species.* – D.nus Stephanus, catholicus, et D.na Margarita, pariter catholicus, per aliam mediantem personam Florentiae sese cognoverunt anno 1989 et mutua profundaque amicitia inter se iunxerunt. Transactis duobus annis e primo ocurrus, Faesulis (Regione Tuscia-I) die 21 decembris 1991,

partes ad aras accesserunt in paroeciali ecclesia Sancti Dominici, Urbe metropolitana Florentina et Dioecese Faesulana.

Attamen, iuxta quae in iudicio contendit, matrimonium solummodo a «pro forma» vir celebravit, ab eo subtrahens quidquid substantiale est, id est indissolubilitatem. Nam propter varia rerum adjuncta vitaeque communis difficultates anno 1996 partes ad separationem de facto devenerunt et circiter sex post annos a die nuptiarum, legalis separatio inter partes instituta est die 12 ianuarii 1998, per sententiam Tribunalis civilis Florentiae. Post vitae coniugalis exitium, obtenta sententia cessationis effectuum civilium matrimonii die 24 octobris 2001, vir actor alii mulieri adhaesit ex qua prolem quoque procreavit.

2. – *Ad suam libertatem repetendam, vir, die 25 maii 2012, libellum obtulit Tribunali Ecclesiastico Regionali Etrusco, quo matrimonium nullitatis ob exclusum bonum sacramenti ex parte viri actoris accusavit. Tribunali constituto ac libello admisso, die 24 octobris 2012 dubium solvendum statutum est iuxta sequentem formulam: «Se consti la nullità del matrimonio in caso per vizio di consenso per l'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore, a norma del can. 1101, § 2 C.I.C.» (Summ., p. 5). Mulier converta, rite citata, iustitiae Tribunalis sese remittens, sed in iudicio stetit per Patronam ex officio ei a Tribunalis adsignatam.*

Instructio causae peracta per iudicialem auditionem partium testiumque, aditum Tribunal sub die 4. martii 2015 sententiam tulit definitivam in primo iurisdictionis gradu, qua statuit: «Negativamente, non risulta nel caso presente la nullità del matrimonio per vizio di consenso, per l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore, a norma del can. 1101, § 2 CIC» (Summ., p. 101).

3. – *Actore appellante, causa transmissa est ad N.A.F. in secundo iurisdictionis gradu tractanda. Turno rite constituto, actoris Patrona instante, die 26 octobris 2017 dubium solvendum statutum est sub formula: «An constet demilitate matrimonii, in casu» (Summ., p. 108).*

Suppletiva instructione peracta per auditionem actoris, receptis quoque scripturis defensionalibus a Patrona partis actricis exhibitis necnon a Vinculi Defensore deputato, nunc Nobis respondendum est ad dubium rite concordatum.

4. – *In iure.* – Matrimonii sacramentum Ecclesia peculiari semper pastorali sollicitudine prosecuta est, cum sit sibi conscientia matrimonium et familiam unum e bonis pretiosissimis generis hominum esse. Etenim salus personae et societatis humanae ac christiana arcte cum fausta condizione communitatis coniugalis et familiaris co-

nectitur. Cuius quidem peculiaris pastoralis sollicitudinis testimonium est per ampla tractatio, quam Concilium Vaticanum II eidem tribuit argumento. Summi autem Pontifices necnon totius orbis Episcopi numquam cessaverunt perfectissimam matrimonii ac familiae imaginem iterum iterumque fidelibus proponere atque urgere, simul respondentes huius nostrae aetatis quaestionibus, quemadmodum contigit cum Romanus Pontifex Franciscus Litteras Apostolicas *Mitis Iudex Dominus Jesus* promulgavit die 15 augusti 2015. Inter multiplicia huius studiosae curae signa recentioribus temporibus reddita, eminent profecto Episcoporum Synodus a die IV ad XXV octobris anno MMXV celebrata. Inter praecipua munera missioni Ecclesiae concredita ad matrimonium et familiam quod attinet, habendum sane est officium omnibus consilium Dei de matrimonio ac familia declarandi, cuius plenum vigor et promotionem humanam et christianam in tuto collocet.

5. – Sacra Scriptura creatione viri et mulieris ad imaginem et similitudinem Dei incepit et visione «nuptiarum Agni» (Ap 19,9) concluditur. Ab initio usque ad finem, Scriptura de matrimonio atque de eius loquitur mysterio, de eius institutione et de sensu quem Deus illi dedit, de eius origine et fine, de

eius diversis adimpletionibus per decursum historiae salutis, de eius difficultatibus e peccato ortis et de eius renovatione «in Domino» (1 Cor 7,39), in Novo Christi et Ecclesiae Foedere. Vocatio ad matrimonium in ipsa natura viri et mulieris est inscripta.

Matrimonium christianum, a Christo Domino novo splendore circumdatum, natura non est mutatam, sed elevatam. Iam docebat ad rem p. Augustinus Lehmkuhl, s.j.: «Complures recentiores scriptores de matrimonio disputantes a voce contractus quodammodo abhorrent, quasi aut matrimonium non deceat sic vocari, aut matrimonii conceptus minus rectus ingeratur. Nos vero id minime timentes vocem a tot saeculis usitatam, et SS. Pontificum etiam nostri temporis solemnibus documentis, ut Pii IX. et Leonis XIII., consecratam et fidenter adhibemus et matrimonii naturam sic exacte exprimi prorsus putamus, modo ne quemlibet contractum eandem omnino naturam habere sumatur. Matrimonium sine dubio non solum propter officium naturae, cuius causa institutum est, singularis omnino contractus est, sed etiam propter eximiam dignitatem, ad quam Christus illud evexit. Nam et contractus et sacramentum est» (A. LEHMKUHL, *Theologia moralis*, vol. II, Friburgum Brisgoiae, Friburgi Brisgoviae Sumpitibus Herder, 1902, p. 482, § 678).

Ut appareat in Novo Testamento, Christus Dominus sanctificavit statum matrimoniale, inserendo eum in mysterium amoris inter Redemptorem et Ecclesiam suam. «Indole autem sua naturali, ipsum institutum matrimonii amore coniugal ad procreationem et educationem proliis ordinantur iisque veluti suo fastigio coronantur. Vir itaque et mulier, qui foedere coniugali “iam non sunt duo, sed una caro” (Mt 19,6), intima personarum atque operum coniunctione mutuum sibi adiutorium et servitium praestant, sensumque suae unitatis experiuntur et plenius in dies adipiscuntur. Quae intima unio, utpote mutua duarum personarum donatio, sicut et bonum liberorum, plenam coniugum fidem exigunt atque indissolubilem eorum unitatem urgent» (Const. past. *Gaudium et spes*, in *Acta Apostolicae Sedis* 58 [1966], p. 1068, n. 48).

6. – Bonum sacramenti, seu matrimonii indissolubilitas, est una ex essentialibus coniugii proprietatibus, «quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem» (can. 1056 C.I.C.). Ideo, qui in nuptiis contrahendis indissolubilitatem excludit, invalide contrahit, cum aliquid excludat quod est de ipsis vinculi matrimonialis essentia. Nupturientes nempe integrum obiectum huiusmodi consensus tradere et accipere tenentur iuxta divinas leges, de quibus Concilium Vaticanum II docet: «Intima communitas vitae et amoris coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili personali consensu instauratur» (Const. Past. *Gaudium et Spes*, in *Acta Apostolicae Sedis* 58 [1966], p. 1067, n. 48). Hominis Creator Deus nam matrimoniale vinculum, inter unum virum et unam mulierem, ab initio indissolubile constituit. Sufficit in memoriam redigere quae exponuntur perbelle in una coram Pinto: «Cum matrimoniale sacramentum semper idem est, quia Deus id instituit in sua natura et gratia, sed recipitur tamen ab homine, qui e contra mutatur sub influxu motuum, qui saepe saepius catholicae doctrinae adversantur et immo iure naturali a Deo condito, iudicium ecclesiastico rum munus in dies difficilius est» (coram Pinto, sent. diei 14 ianuarii 2000, RRDec., vol. xcii, p. 14, n. 7).

7. – Ut claris verbis iam docebat p. Ioannes Baptista Ferreres Boluda, s.j., «Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti» (I. B. FERRERES, *Compendium theologiae moralis ad normam novissimi codicis canonici*, vol. II, Barcinona, Eugenius Subirana, 1919, p. 556, § 927). Indissolubilitas est proprietas essentialis non modo matrimonii christiani tantum, sed etiam naturalis, iuxta Ecclesiae doctrinam in mentem revocatam et confirmatam a Sancto Ioanne Paulo II: «Indissolubilitas matrimonii, in personali plenaque donatione coniugum radicitus insidens atque ipso bono filiorum postulata, postremam nanciscitur veritatem suam in consilio, quod Deus in Revelatione sua patefecit: Ipse enim vult datque indissolubilitatem matrimonii tamquam fructum, signum et postulationem fidelissimi omnino amoris, quo Deus hominem prosequitur et quo Christus Dominus in suam vitaliter fertur Ecclesiam» (Exhort. Ap. *Familiaris Consortio*, in *Acta Apostolicae Sedis* 74 [1982], p. 103, n. 20). Consequenter, Legislator statuit in can. 1101, § 2, C.I.C.: «At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentiale aliquam proprietatem, invalide contrahit».

8. – Cum matrimonium perficiatur per partium consensum, id est per actum voluntatis, quo «vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt» (can. 1057, § 2, C.I.C.), patet quod consensus, exterioribus tantum verbis expressus, absque interiori voluntate sese vinculo perpetuo iungendi, nullum matrimonium facit ob impossibilem coexistentiam duorum actuum voluntatis, qui sint inter se contradictorii. Vi canonis 1057 C.I.C., consensus utriusque nupturientis, ad valide contrahendum absolute est necessarius. «Nupturiens qui non vult inire matrimonium nisi positive excludendo indissolubilitatem eo ipso non vult contrahere matrimonium, quod, ut divinitus institutum est, non invenitur sine inseparabilitate;

ideoque deficiente vero consensu matrimoniali, deficiat matrimonium necesse est» (coram Jullien, sent. diei 1 februarii 1939, RRDec., vol. XXXI, pp. 75-76, n. 2).

Non tamen sufficit ut contrahens sic et simpliciter opinionem erroneam teneat de vinculi solubilitate. Requiritur ut voluntas determinetur a proposito positivo indissolubilitati vinculi contrario. «Non est enim tantum quaestio de mente ad divor-tium prona – de s.d. «mentalità divorzistica» –; proh dolor de errore agitur quam longe graviori, nempe de methodica reiectione («rifiuto») instituti matrimonialis a natura praefigurati elevatique a Christo in Novo Testamento. Gravior aspectus generalis iuvenum modernorum mentis in eo consistit, ut se praedicent credentes et tamen liberos saeculi voluntati adhaerendi, quae mediorum communicationis socialis opera magis magisque extollit hominis exemplar, qui bis ter tandemque quater in nuptias s.d. civiles intrat» (coram Pinto, sent. diei 9 iunii 2000, RRDec., vol. XCII, p. 463, n. 6).

9. – Talis exclusio, aliter ac exclusio boni prolis et fidei, nullam patitur distinctionem inter ius et eiusdem exercitium: «En esta materia, tanto la doctrina como la jurisprudencia están concordes en que no cabe distinguir, en el momento inicial del matrimonio, entre el derecho y su ejercicio entra la obligación y su cumplimiento. Por consiguiente, demostrada la intención del contrayente de celebrar un matrimonio a prueba o soluble, no es menester averiguar si pretendió negar a la otra parte del derecho perpetuo in corpus o sólo el ejercicio del mismo o el cumplimiento de la correlativa obligación» (A. MOSTAZA, *Nuevo derecho parroquial*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1988, p. 425). Compertum est exclusionem boni sacramenti causam exigere gravem huic simulationi congruentem. Causae tamen gravitas et momentum consideranda sunt ad eum qui simulasse revera dicitur. Causa gravis esse potest aliquando ipsa indoles simulantis, ad integros honestosque mores non recte instituta. «L'intentio è la caratteristica, non rara ai nostri giorni, di chi, pure sposando secondo i riti e le formule della Chiesa, non volendo essere socialmente un ribelle, lo è in realtà, in quanto pretende sovrapporre un ordine, un concetto suo, all'ordine ed al concetto della Chiesa» (C. A. JEMOLO, *Il matrimonio nel Diritto Canonico*, Milano, F. Vallardi, 1941, p. 254, n. 134).

10. – «Consectarie modernae ideae vel placita erronea circa matrimonii proprietates essentiales seu unitatem et indissolubilitatem, minime consensum matrimonialem vitant, nisi ab intellectus sphaera, in voluntatem transeant, quae proposito actuali seu iudicio pratico pratico personale contrahentis libitum Divinae Legi opponat» (Coram Pinto, sent. diei 6 octobris 1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 541, n. 3). Quae omnia Magisterium quoque premit: «La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare la esclusione di una proprietà essenziale o la negazione di un'essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà, che superi una volontà abituale e generica, una velleità interpretativa, un'errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni realmente presi» (IOANNES PAULUS II, *Ad Romanae Rotae iudices et administratos die 21 Ianuarii 2000*, «AAS» 92 [2000], p. 352, n. 4).

11. – Probatio cuiuslibet simulationis consensus, ideoque etiam exclusionis boni sacramenti, natura sua, difficilis est. Nam agitur de actu interno soli Deo noto et contrario actui externe manifestato quando nuptiae celebratae sunt. Probatio indissolubilitatis ex confessione simulantis, ex testium declarationibus, praematri moniale simulantis intentionem referentium confici poterit, at potissimum ex causa apta, ex circumstantiis praematrimonialibus, quae directe cohaereant cum intentione declarata, ex aliis circumstantiis quae illam firmant, v. gr. dilatione prolius usque dum experiatur cruciale tempus priorum vitae communis annorum, ne filii damnum patiantur et obstaculum fiant reassumptioni prioris libertatis praematrimonialis. Ad simulatum consensum probandum, non sufficit mera partium ac testium affirmatio, sed apta ac proportionata causa simulationem inducens, clare ex actis emergere debet, quae a causa nubendi bene distincta, circumstantiis omnibus plena firmando est. Quae probatio tamen, iuxta criteria e traditionali iurisprudentia recepta, possibilis est, si nempe tria simul concurrant: «confessio simulantis, iudicialis et praesertim extrajudicialis, a testibus fide dignis relata; gravis ac proportionata simulandi causa, a causa contrahendi theoretice bene distincta; circumstantiae antecedentes, concomitantes et subsequentes, quae simulationem non solum possibilem sed probabilem reddant» (coram Monier, sent. diei 26 ianuarii 2001, RRDec., vol. XLIII, p. 109, n. 8).

Iuxta Nostri Fori iurisprudentiam, simulantis confessio, etsi ex se sola probationem non faciat (can. 1536, § 2), in processu canonico tamen requiritur, non tantum illa quae fit in iudicio, sed saltem illa quae extrajudicialis vocatur. Quae confessio tamen haud necessario verbis facienda est, sufficiat fiat factis, quae verbis sunt aliquando eloquentiora, dummodo tamen facta sint plura, certa, univoca, concurrentia, e quibus in Iudicis aestimatione, actis et probatis una simul perpensis et consideratis, evincatur contrahentem noluisse se vinculo indissolubili obstringere.

Enim «Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico, dal libello alle scritture di difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono esserlo gli “atti della causa”, e, tra questi, gli “atti istruttori”, poiché l’istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il giudice possa, su questo fondamento, pronunziare una sentenza giusta» (IOANNES PAULUS II, *Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre die 4 m. februarii a. 1980*, «AAS» 72 [1980], p. 174, n. 3). Munus Iudicis est enim «stabilire se quello celebrato è stato un vero matrimonio. Egli è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità. E questa verità “renderà liberi” (cfr. Gv 8, 32) coloro che si rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose, e soprattutto dal dubbio circa l’esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale. Per limitare al massimo i margini di errore nell’adempimento di un servizio così prezioso e delicato [...], la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell’intento di accertare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni, e, dall’altra, rispetti coerentemente il comando divino: “Quod Deus coniunxit homo non separet” (Mc 10, 3)» (IOANNES PAULUS II, *Ad Tribunalis*

Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre die 4 m. februarii a. 1980, «AAS» 72 [1980], pp. 172-178).

12. – Semper ad probationem quod attinet praesumptae simulationis, praecavendum est attenta legis praesumptione (cfr. can. 1060 C.I.C.), illam difficulter probari. Semper doctrina tenuit quod in tractanda ac definienda causa nullitatis matrimonii, iudex duos habere debet ob oculos adspectus, nempe ex una parte matrimonii dignitatem tueri, et ex alia, ut animarum saluti consulatur, quatenus scilicet ne iudex «quod Deus coniunxit» separare audeat, «vel ex adverso validum» declareret «vinculum nullitate laborans» (cfr. Instr. *Provida Mater*, «AAS» 28 [1936], p. 313). Unum vel alterum declarabit iudex iuxta ius quod eum cogit ad serviendum veritati in causis matrimonialibus, servata obligatione iuridico-morali conquirendi ac definiendi utrum vinculum, cum consensu externo manifestatum, realiter sit firmum et indissolubile, an e contra, suppositis supponendis, certitudineque morali veritatis actorum et argumentorum acquisita, sententiam proferre poterit de nullitate ligaminis matrimonialis antea contracti.

Hodie vero «le norme codificate nel Codice del 1983 riflettono una tendenza verso un più grande rispetto per la persona nel suo insieme, dell'umanità profonda della persona. Lo sviluppo rappresenta un rispetto fondato sulla genuina "caritas"» (M. F. POMPEDDA, *Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per emettere una sentenza ecclesiastica*, in IDEM, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 184). Ideoque «siamo certamente ben lontani dal prescritto dell'art. 117 dell'Istruzione *Provida Mater*: "La deposizione giudiziale dei coniugi non è idonea a costituire prova contro la validità del matrimonio"» (M. F. POMPEDDA, *Verità e giustizia nella doppia sentenza conforme*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Città del Vaticano, LEV, 2003, p. 15).

Quae normae potissimum rationem habere debent recentioris reformationis canonum utriusque Codicis de causis ad matrimonii nullitatem declarandam per binas Litteras Apostolicas motu proprio datas, *Mitis Iudex Dominus Iesus* scilicet et *Mitis et misericors Iesus*. Statuit, enim, novus can. 1678, § 1, C.I.C.: «In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declaraciones, testibus forte de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenaे probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indicis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae eas infirment». Iuxta explicationem Mons. Ioachim Llobell Tuset, «mentre le norme abrogate affermano che «non si può attribuire loro forza di prova piena», il MI indica invece che «possono avere valore di prova piena» (can. 1678 § 1). Tuttavia, tale diversità è meno radicale di quanto potrebbe sembrare poiché entrambi gli impianti normativi, nella pur loro evidente dissomiglianza testuale, richiedono condizioni applicative analoghe. Vale a dire, affinché il giudice possa, nelle cause pubbliche, attribuire forza di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, esse devono essere «sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse» e valutate «dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino» (MI can. 1678 § 1). Una tale impostazione è fatta propria dall'art. 12 delle RP sulla certezza morale» (J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione*, «Ius Ecclesiae» 28 [2016], p.

29). Eodem modo p. Philippus Toxé, O.P., refert: «[novus can. 1678, § 1] ne dit pas vraiment autre chose, même s'il dit autrement [...]. Ce n'est pas une révolution, mais cela permet de rassurer des juges ou défenseurs du lien trop scrupuleux ou tutioristes qui multiplieraient les recherches de preuves, alors que la certitude morale peut être acquise, sans luxe de mesures d'instruction» (PH. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, «Nova et Vetera» 90 [2015], p. 386).

Itaque certis ac invictis argumentis interna voluntas denegandi consensum in celebratione seu simulandi, probari potest. Quod accidit, si tria concurrent: confessio simulantis, causa simulationis proportionata, indicia seu circumstantiae antecedentes, concomitantes et subsequentes matrimonii celebrationem, quibus omnibus de dicto consensu plane constet. Homo enim in humanis actionibus apta causa semper procedit motiva; simulans igitur consensum in matrimonium, quod vero externe celebrat, causa motiva debet impelli maioris momenti, ut positivo voluntatis actu interne deneget, quod externe manifestat.

13. – In facto. – Causa iudicanda venit in secundo iudicii gradu, post decisionem negativam in prima instantia. Apud Tribunal Ecclesiasticum Regionale Etruscum, causae instructio peracta est per iudiciale excussionem actoris, conventae et quatuor testium a viro inductorum. In hac instantia, ad acta complenda, peracta est inquisitio suppletiva per depositionem actoris necnon per epistulam a teste quodam Tribunali missam. Tribunal primi iudicii gradus severum dedit iudicium de insufficientia probationum, ita dicens in termino partis in facto sententiae definitivae: «Nel suo animo egli [actor] avrà provato qualche titubanza al pensiero che il matrimonio inteso in senso cristiano è costituito per durare, forse avrà anche elaborato un'idea un po' pessimista dell'unione tra un uomo ed una donna, sembrandogli piuttosto ideale e poco reale la possibilità per essi di stare insieme durevolmente e forse avrà perfino avuto paura di una simile prospettiva accarezzata proprio con Margherita, ma aver provato ciò non ha comportato automaticamente che egli abbia concepito una riserva sull'indissolubilità matrimoniale da fargli sorgere un'intenzione positiva circa l'eventuale interruzione del futuro rapporto sponsale con la donna, verso la quale sentiva seriamente impegnata la propria vita» (Summ., p. 101/11). Statuerunt infrascripti Patres, Iudices primae curae minus congruenter ad conclusionem syllogismatis probatorii pervenisse praesertim credibilitatem quod attinet partium in causa. Procedamus tamen hac in sede per autonomam aestimationem exitus probatorii.

14. – Ad normam novum canonis 1678, § 1, C.I.C., maximi momenti sunt declarationes iudiciales viri actoris, praesumpti simulantis. Ille constans mansit in relatione de suis ideis circa matrimonium, in specie quod attinet ad coniugii stabilitatem. In primo vadimonio declaravit: «Vi era da parte mia certamente uno slancio verso il matrimonio sostenuto da entusiasmo e speranza di poter costruire la famiglia come ho detto prima, nello stesso tempo, però, io non pensavo che un'unione del genere potesse avere la caratteristica della durata per sempre, precisamente non ci credevo, non ero in condizione di pensare di poter sostenere questo impegno di un legame indissolubile» (Summ. Alt., p. 8/11).

Hoc confirmavit vir actor in suo altero vadimonio in primi gradu: «Dentro di me c'era come un pensare ed un procedere lentamente, per gradi, rispetto al desiderio

che avrei voluto realizzare con il matrimonio e nell'avvicinarmi a questo ero molto insicuro circa la sua riuscita e anche circa le mie possibilità di riuscivvi effettivamente. Prima provavo a vedere come andava il matrimonio e poi avrei pensato ai figli. Mi sento di dire che la forza che mi fece fare il passo di sposare in Chiesa, fu proprio la consapevolezza che avrei potuto ricorrere al divorzio in caso di insuccesso» (Summ., p. 48/7). *Cur tamen hic matrimonii conceptus?*

Scripsit actoris Patrona in libello: «Stefano, infatti, aveva avuto una storia familiare non facile: era vissuto prevalentemente affidato alle cure di ragazze alla pari e di un padre malato da sempre, mentre la madre, di fede luterana, lavorava per mantenere la famiglia. I genitori avevano deciso, infine e con lunga pena anche per i figli, di separarsi e Stefano, che aveva all'epoca nove anni, scelse di rimanere con la sorella e la madre. Purtroppo la convivenza con i successivi compagni della madre è stata per lui molto frustrante. Nel 1982, a seguito di un ennesimo litigio col patrigno, Stefano lasciò Milano e si trasferì a Firenze, città che sentiva congeniale alle proprie capacità artistiche. Per un primo periodo andò a vivere con il fratello e con il padre, ma con quest'ultimo i rapporti continuavano, come in passato, ad essere chiusi e dolorosi e, quindi, ben presto andò a vivere da solo» (Summ., p. 3). Et addit conventa: «Per quello che egli mi disse, i suoi rapporti con i genitori erano stati difficili, suo padre e sua madre erano separati, egli dapprima aveva vissuto con la madre e con il suo compagno, poi era venuto ad abitare a Firenze con il padre e uno dei fratelli [...]. Per quanto riguarda la sua fede e la sua pratica religiosa io gliene parlai e gli chiesi qualcosa, ma egli mi rispose che si trattava di cose personali e non mi volle dire di più» (Summ., p. 14/5).

Sine dubio actor, etsi baptizatus, non sequebatur praxim christianam et assensum dedit ad celebrationem matrimonii ritu canonico solummodo ratione consuetudinis quia, uti actor explicat in prima instantia, «Fui io [...] a prospettare il matrimonio a Margherita con la celebrazione di nozze secondo il rito religioso, io feci questa proposta di celebrazione del matrimonio, secondo la religione cristiana, essenzialmente [...] in previsione della possibilità [...] di poter essere assunto come restauratore presso i Musei Vaticani» (Summ., p. 8/10).

Suntne tamen tuto admittendae suae declaraciones? Antequam respondeamus, videamus in primis quid attulerunt testes circa viri actoris declaraciones extraudiiales.

15. – Attulerunt episodia quae confirmant relatam ab actore in iudicio peculiarem conceptionem matrimonii, solutionem coniugii admittentem quibusdam in adiunctis. Ita d.nus Stephanus Tasselli, amicus actoris, retulit colloquium habitum inter amicos, ante matrimonii celebrationem. Hoc in contextu vir actor «mi comunicò più di una volta le sue insicurezze e il timore riguardo alla relazione con Margherita nell'ottica di un futuro matrimonio. Egli aveva il ricordo della sua situazione familiare fatta di problemi, per cui diceva che un matrimonio eventualmente non funzionante lo avrebbe sciolto» (Summ., p. 20/5).

Etiam d.na Francisca Casini, alia amica actoris, memorat: «Ho sentito Stefano ad un certo punto parlare di matrimonio, durante i nostri colloqui nelle ore di lavoro intenso che ci facevano stare accanto nella saletta del Museo di Casa Buonarroti. Da quello che ascoltavo mi sembrava che per Stefano la prospettiva di sposarsi fosse

considerata dal punto di vista di un impegno sociale, di qualche cosa che avrebbe affrontato e con il quale si sarebbe sistemato, nel senso che anche lui così si sarebbe sentito parte della vita sociale e non ai margini come un po' deve essersi sentito» (Summ., p. 24/4).

Testis d.nus Antonius Zambrini, similiter depositus de dictis in frequentationibus inter amicos: «quando si iniziò a parlare di matrimonio e mi interpellò come futuro testimone delle nozze, Stefano mi palesò alcune perplessità in merito alla durata del matrimonio, dovute certamente anche alla sua esperienza. A questo punto affermo che Stefano aveva alle spalle il fallimento del matrimonio dei genitori, i quali si erano lasciati con una forte litigiosità» (Summ., p. 31/5). Idem testis asseverat: «Riconosco che durante il fidanzamento, e in vista delle nozze, io ho fatto un po' la parte del "diavolo", chiedendo a Stefano se era convinto del passo che stava per compiere. Lui in più di una occasione mi disse che ci avrebbe provato e che al massimo ci sarebbe stato il divorzio nel caso in cui le cose non avessero funzionato» (Summ., p. 31/7). Relate ad tempus post nuptias, d.nus Antonius Zambrini, generice rettulit circa sermones actoris «della separazione, ma la cosa non mi colpì più di tanto in quanto ero consapevole che il loro rapporto ormai si era allentato» (Summ., p. 32/14).

Nec diversimode se exprimit alius testis, d.na Flavia Callori di Vignale: «Ricordo che verso la fine del 1989 o inizio del 1990, Stefano mi contattò telefonicamente, dicendomi di essere desideroso di lavorare nei Musei Vaticani. Ma per poter essere assunto regolarmente in Vaticano, bisognava regolarizzare la sua posizione di convivente "more uxorio" con Margherita» (Summ., pp. 35-36/6).

16. – *Etiam modus quo vir actor interrupit vitam coniugalem, perfecte respondere videtur indoli simulantis. Narrat converta quod actor «dopo esserne andato tornò a prendere le sue cose nell'appartamento dove avevamo vissuto assieme, manifestandosi ancora aggressivo nei miei confronti, quindi se ne andò senza cercare alcuna conciliazione» (Summ., p. 16/18). Haec ruptura non fuit, enim, fructus alicuius litigii, sed paulatim ingravescentibus difficultatibus quod attinet ad communicationem inter partes et eorum vitam affectivam. Actor in proxim ergo duxit suam ideam: deficientibus praesuppositis harmoniae relationis coniugalis, opus erat – iuxta eum – ut ipse poneret finem vitae communi, quod et fecit sine concessione possibilitatis ponendi in discussionem hanc suam decisionem.*

Hoc confirmant relata a amica actoris de colloquio habito cum viro tempore ruptruae coniugi: «Non mi risulta che ci siano stati tentativi di riconciliazione tra le parti» (Summ., p. 38/15). Videndum est nunc de exitu probationis indirectae.

17. – *Quod attinet ad causam simulandi remotam ex parte viri actoris, sine dubio admitti potest actoris «mentalità [...] a favore del divorzio» (Summ., p. 112), quam admittit idem vir actoris et sustinent testes. Causa autem simulandi proxima adest et patet ex dubiis ortis in actore de felici matrimonii exitu. Haec dubia, si amor in futuro defecerit (cf. Summ., p. 112), sunt pro simulanti gravis et proportionata causa simulandi. Relate ad causam contrahendi, idem vir proponit ante omnia rationes quae eum duxerunt ad acceptationem matrimonii religiosi: «mi sono sposato in chiesa per la convenienza del matrimonio per un lavoro in Vaticano e con la certezza che avrei potuto rompere il legame» (Summ., pp. 112-113).*

Hoc tamen in casu specifico parum iuvat sueta comparatio causae simulandi cum causa contrahendi. Non agitur heic de quadam intentione praevalenti, vel de possibiliitate renuntiandi ex parte actoris ad propriam ideam circa matrimonium in casu evidentis amoris erga partem tempore nuptiarum. Peculiare momentum obtinet potius firma voluntas applicandi in propria vita sustentam iam ante nuptias matrimonii visionem et haec saltem implicita intentio perfecte in mente actoris componebatur cum sensu amoris erga conventam. Ergo fine finaliter momentum habet solummodo eius determinatio de ponenda fine proprio matrimonio si defecissent praesupposita pacifica conviventiae. Et hoc videtur esse satis probatum.

18. – Multae circumstantiae favent thesi exclusae a viro actore indissolubilitatis matrimonii. Prae oculis habendae sunt potissimae illae circumstantiae ex quibus eruitur autonomia discretionalis et decisionalis actoris, quae non admittebat mediationem in relatione cum conventa. Cum vir haud satisfactoriam aestimavisset, post aliquos annos, vitam coniugalem, alibi cor suum direxit; firma fuit eius decisio ponendi finem suo matrimonio (cf. Summ., 14 pp. 114-115). Ergo circumstantiae, complexive loquendo, confirmant thesim de exclusa indissolubilitate.

19. – Quibus omnibus sive in iure sive in facto mature perpensis, Nos infrascripti Patres de Turno, pro Tribunalis sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, decernimus, declaramus ac definitivam sententiam notificant omnibus quorum intersit ad omnes iuris effectus:

AFFIRMATIVE, SEU CONSTARE DE MATRIMONII NULLITATE, IN CASU.
VETITO VIRO TRANSITU AD ALIAS NUPTIAS INCONSULTO ORDINARIO LOCI

Ita pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Tribunalium Administris, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificant omnibus quorum intersit ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Tribunalis Romanae Rotae, die 14 decembris 2018.

PHILIPPUS HEREDIA ESTEBAN, *Ponens*
DAVID SALVATORI
PETRUS MILITE

LA CONFESSONE GIUDIZIALE
DEL PRESUNTO SIMULANTE
DOPO LA PROMULGAZIONE
DEL M.P. *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS*
THE JUDICIAL CONFESSION
OF THE ALLEGED SIMULATOR
AFTER THE PROMULGATION
OF THE M.P. *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS*
SIMONA MARIA SERENA SALAZAR

1. BREVE ESPOSIZIONE DELLA FATTISPECIE

NELLA causa in esame l'attore, di professione restauratore, il 25 maggio 2012 si era rivolto in prima istanza al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del suo matrimonio per simulazione parziale del consenso, a norma del can. 1101 § 2 CIC,¹ avendo egli escluso dal vincolo coniugale contratto con la convenuta, al momento della celebrazione delle nozze, la proprietà essenziale dell'indissolubilità del matrimonio. A sostegno della tesi accusatoria, il presunto simulante aveva dichiarato di aver celebrato il matrimonio *pro forma*, “essenzialmente”² al fine di acquisire lo *status* personale di coniugato ed aumentare così le *chances* di essere assunto, quale restauratore, presso i Musei Vaticani. La parte convenuta, ritualmente citata, si era costituita in giudizio e, pur essendosi rimessa alla giustizia del Tribunale, le era stato assegnato un patrono d'ufficio. In primo grado la causa era stata istruita per mezzo dell'interrogatorio di entrambe le parti e dell'escusione di quattro testi indicati dall'attore. Il

avv.salazar@gmail.com, Avvocato rotale.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

¹ Can. 1101 CIC: «§ 1. *Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.* § 2. *Ma se una o entrambe le parti escludano con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.*»

² L'attore aveva adoperato questo avverbio in occasione del suo interrogatorio in prima istanza (cfr. sentenza in commento, n. 14).

Collegio giudicante, con sentenza del 4 marzo 2014, aveva concluso per la validità del vincolo coniugale, ritenendo insufficienti le prove acquisite. Proposto appello *coram Rota* da parte dell'attore, in seconda istanza è stato svolto un supplemento di istruttoria consistente nel nuovo esame giudiziale di quest'ultimo e nell'acquisizione della dichiarazione scritta di un teste.³

Il Tribunale Apostolico ha riformato la decisione dei Giudici etruschi sulla base della nuova deposizione resa in appello dal presunto simulante, considerato credibile sia in quanto *constans* in entrambi i gradi di giudizio sia per la congruenza delle sue dichiarazioni con le risultanze istruttorie emerse nelle due istanze giudiziali. Il Turno rotale ha espressamente dichiarato di aver riconosciuto alla confessione dell'attore valore di prova ai sensi del can. 1678 § 1 CIC introdotto dalla riforma del processo matrimoniale canonico attuata nel 2015 da Papa Francesco con il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.⁴

2. L'ARGOMENTAZIONE IN IURE

2. 1. Il confronto tra l'abrogato can. 1679 cic e il vigente can. 1678 § 1 CIC

È interessante notare che la sentenza in commento, nella parte *in iure*, ha esordito menzionando proprio la riforma del processo matrimoniale canonico operata da Papa Francesco nel 2015 e, dopo aver esposto i principi giuridici e giurisprudenziali applicabili al caso di specie,⁵ ha concluso riassumendo alcune riflessioni dottrinali⁶ riguardanti la portata innovativa, più apparente

³ Tale dichiarazione ha avuto rilevanza marginale ai fini della pronunzia rotale affermativa, non essendo stata esplicitamente menzionata nell'iter argomentativo della decisione emessa in grado di appello.

⁴ FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico*, 15 agosto 2015, «AAS» 107 (2015), pp. 958-970.

⁵ Per ragioni di economia espositiva, il presente commento non include l'approfondimento dei principi di diritto sostanziale trattati dal Turno rotale nella sentenza in esame.

⁶ La sentenza rotale cita J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), p. 29 e P. TOXÈ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, «Nova et Vetera» 90 (2015), p. 386 (cfr. sentenza in commento, n. 12). Tra i molti ulteriori contributi dottrinali in argomento, cfr. anche: C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, «Estudios Eclesiásticos» 90 (2015), p. 637; P. MONETA, *La dinamica processuale del m.p. "Mitis Iudex"*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 52-53, nota n. 11; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, EDUSC, 2016, p. 182; M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione della loro forza probatoria*, in *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 237-244; IDEM, *Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale*, in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018, p. 139; C. M. MORÁN BUSTOS, *La ricerca della verità, "ratio" e "telos" del processo canonico di nullità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 481-482; A. NERI, *La "confessio iudicialis" delle parti nelle cause di nul-*

che reale, del novellato can. 1678 § 1 CIC, che recita: «*Nelle cause di nullità matrimoniale, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammennicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino*». A tal proposito, il Turno rotale ha rilevato che, in materia di valutazione della *vis probatoria* della confessione giudiziale e delle dichiarazioni delle parti, il *Mitis Iudex* non ha intaccato, nella sostanza, la disciplina previgente dettata dal can. 1679 CIC,⁷ che disponeva: «*A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed ammennicoli*». Invero – ha osservato il Turno – malgrado la dissomiglianza testuale tra l’abrogato can. 1679 CIC e l’attuale can. 1678 § 1 CIC, le condizioni applicative delle due norme sono rimaste sostanzialmente invariate. Difatti, nonostante il ‘vecchio’ can. 1679 CIC, per l’esplicito richiamo al can. 1536 § 2 CIC, non abrogato dalla riforma del 2015 («*Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni possono avere forza probante da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire la forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo*»),⁸ si fondasse su un principio opposto (non si può attribuire valore di piena prova) a quello contenuto nel ‘nuovo’ can. 1678 § 1 CIC (possono avere valore di prova piena), la valutazione della confessione giudiziale, anche dopo la modifica legislativa attuata col *Mitis Iudex*, non

lità matrimoniale per simulazione del consenso, in Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti, a cura di R. Palombi, H. Franceschi, E. Di Bernardo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, pp. 1001-1002. Cfr. inoltre *TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del Motu pr. “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, gennaio 2016, p. 27: «*Primariamente, la nuova legge di Francesco rafforza il principio del codice del 1983 riguardo al valore delle dichiarazioni delle parti*».

⁷ Ma anche dall’art. 180 dell’istruzione *Dignitas Connubii*: «*§ 1. Le confessioni e le altre dichiarazioni rese in giudizio dalle parti possono avere forza probante da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa; ma non può essere loro attribuita forza di prova piena, se a esse non si aggiungano altri elementi di prova in grado di avvalorare pienamente (cf. can. 1536 § 2). § 2. Tranne il caso in cui la prova piena sia stata raggiunta altrimenti, il giudice per valutare le deposizioni delle parti si serva, se possibile, di testimonianze circa la loro credibilità, oltre ad altri indizi ed ammennicoli (cf. can. 1679).*

⁸ Il can. 1536 § 2 CIC, con riferimento al processo canonico in generale, detta la normativa in materia di *vis probatoria* della confessione giudiziale e delle dichiarazioni delle parti nelle cause riguardanti il bene pubblico. La riforma di Papa Francesco del 2015 ha interessato soltanto i cann. 1671-1691 CIC, riguardanti il processo speciale per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Come si preciserà più avanti, le cause di nullità matrimoniale riguardano, oltre al bene privato delle parti, anche il bene pubblico. P. Moneta osserva in proposito che sarebbe stato opportuno «*eliminare dalla legislazione il riferimento alla prova piena contenuto nel can. 1536 § 2*»: P. MONETA, *Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell’attuale dibattito sinodale, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»*, Rivista telematica (www.statoechiese.it) 8 (2015), p. 18.

può prescindere dall'esame del complesso probatorio emergente dagli atti⁹ (abrogato can. 1679 CIC: «*oltre ad altri indizi e ammennicoli*»; attuale can. 1678 § 1 CIC: «*considerati tutti gli indizi e gli ammennicoli*»). Di conseguenza, anche nella vigente normativa, la confessione giudiziale del presunto simulante, *ex se ipsa*, ossia considerata isolatamente dal resto delle risultanze istruttorie, non è sufficiente a fondare la certezza morale in ordine alla nullità del matrimonio, sebbene, qualora sia supportata da solidi elementi probatori che la corroborino, possa acquisire valore di piena prova.

Il Tribunale Apostolico ha inoltre evidenziato, citando testualmente autorrevole dottrina, che oggi «*siamo certamente ben lontani dal prescritto dell'art. 117 dell'Istruzione Provida Mater "La deposizione giudiziale dei coniugi non è idonea a costituire prova contro la validità del matrimonio"*»,¹⁰ volendo con ciò significare che l'impostazione dell'istruzione *Provida Mater* del 1936 era stata già da tempo ribaltata dal citato can. 1536 § 2 del Codice del 1983,¹¹ pertanto, anche prima della riforma del 2015, la legislazione canonica, con riferimento alle cause di nullità matrimoniale, aveva riconosciuto alla confessione giudiziale forza probante, sebbene avesse precisato che non si trattasse dell'automatica *vis plenae probationis* che essa, ai sensi del can. 1536 § 1 CIC, consegue nelle cause contenziose riguardanti i beni privati.

Va qui ricordato che, mentre per queste ultime cause il CIC definisce la confessione giudiziale come l'asserzione di un fatto *contra se* (cfr. can. 1535) che libera le altre parti dall'onere della prova (cfr. can. 1536 § 1), attribuendo

⁹ Il Turno rotale cita a riguardo S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, «AAS» 72 (1980), p. 174, n. 3: «*Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico [...] debbono essere fonte di verità, ma in modo speciale [...] gli "atti istruttori", poiché l'istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il giudice possa, su questo fondamento, pronunziare una sentenza giusta*» (cfr. sentenza in commento, n. 11).

¹⁰ M. F. POMPEDDA, *Verità e giustizia nella doppia sentenza conforme*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, p. 15 (cfr. sentenza in commento, n. 12).

¹¹ Il Codice del 1917 non conteneva canoni riguardanti esplicitamente le dichiarazioni delle parti. Esse erano incluse nel tit. ix, *De interrogationibus partibus in iudicio faciendis* (cann. 1742-1746), ed erano quindi inserite in un titolo diverso da quello riguardante le prove (tit. x, *De probationibus*, cann. 1747-1836). La confessione della parte, invece, era contenuta nel titolo riguardante le prove (cap. 1, *De confessione partium*, cann. 1750-1753). Da tale sistematica, si evinceva indirettamente che le dichiarazioni delle parti diverse dalle confessioni non avevano valore probatorio. Successivamente, l'istruzione *Provida Mater* del 1936 aveva inserito le dichiarazioni delle parti e la confessione giudiziale sotto un'unica rubrica (*De partium depositionum*), ma, all'art. 117, come evidenziato dalla sentenza in esame (cfr. sentenza in commento, n. 12), aveva disposto che «*Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam*» (S. CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Istruzione "Provida mater"*, 15 agosto 1936, «AAS» 28 (1936), p. 337). Il Codice del 1983, avendo incluso le dichiarazioni delle parti e la confessione giudiziale nel titolo riguardante le prove (tit. iv, *De probationibus*, cann. 1526-1586) e avendole poste sotto la medesima rubrica, *De partium declarationibus*, ha attribuito in tal modo alle stesse valore di mezzo di prova.

perciò ad essa *vis plaenae probationis*, l'istruzione *Dignitas Connubii*, per le cause di nullità matrimoniale, specifica che la confessione giudiziale va intesa come la dichiarazione con cui una parte afferma un fatto suo proprio *adversus validitatem matrimonii* (cfr. art. 179 § 2, di cui non si rinviene un canone corrispondente nel CIC) e chiarisce che ad essa, così come alle altre dichiarazioni rese in giudizio dalle parti (indipendentemente dalla natura confessoria o meno delle stesse), «non può essere [...] attribuita forza di prova piena se [...] non si aggiungano altri elementi di prova in grado di avvalorare pienamente» (art. 180 § 1, corrispondente al can. 1536 § 2 CIC già menzionato nel presente commento). Ne consegue che, nel processo matrimoniale canonico, la confessione giudiziale è considerata una dichiarazione neutrale¹² (ossia né *pro se* né *contra se*)¹³ la cui *vis probatoria* è soggetta alla libera valutazione da parte del giudice, da eseguire alla luce di tutti gli altri elementi emersi dall'istruttoria. La ragione di ciò risiede nel fatto che – come ha precisato il Turno rotale – il matrimonio è un peculiare negozio giuridico che, pur perseguiendo anche interessi di natura privatistica e pur avendo il suo momento costitutivo nella manifestazione della volontà privata delle parti (cfr. can. 1057 CIC),¹⁴ non costituisce un atto giuridico meramente privato. Va infatti tenuto presente che il contratto matrimoniale, per i battezzati,¹⁵ è al tempo stesso sacra-

¹² Per tale motivo, in dottrina si ritiene che la locuzione 'confessione giudiziale' sia stata impropriamente adoperata dal Legislatore canonico con riferimento ai processi matrimoniali. Cfr., ad es.: J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, «Il diritto ecclesiastico» 109 (1998), p. 786; P. A. BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 262. M. A. Ortiz evidenzia che la normativa contenuta nell'istruzione *Dignitas Connubii* ha legittimato *a posteriori* la prassi della giurisprudenza rotale di denominare in modo improprio 'confessione' le dichiarazioni delle parti nelle cause matrimoniali, soprattutto in quelle aventi ad oggetto la simulazione del consenso: cfr. M. A. ORTIZ, *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 161-162.

¹³ Sottolinea in argomento M. A. Ortiz che «una "confessione di verità", nelle cause matrimoniali, non reca mai un danno»: M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione*, cit., p. 234. Difatti, «Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accettare la verità sul vincolo coniugale [...] lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Qui non vi è alcun bene contesto tra le parti, che debba essere attribuito all'una o all'altra. L'oggetto del processo è invece dichiarare la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio [...] in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa»: BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, «AAS» 98 (2006), pp. 136-137.

¹⁴ Can. 1057 CIC: «§ 1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. § 2 Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio».

¹⁵ Il Turno rotale ha precisato anche che, secondo la dottrina della Chiesa, l'indissolubilità è una proprietà essenziale non solo del matrimonio cristiano, ma anche del matrimonio naturale (cfr. sentenza in commento, n. 7).

mento (cfr. can. 1055 CIC),¹⁶ dal quale è inseparabile, poiché «non si tratta di due realtà, ma di un'unica realtà che viene colta sotto due distinte angolature, cioè nella sua dimensione naturale e in quella soprannaturale».¹⁷ Inoltre, l'oggetto del contratto è predeterminato dalla volontà originaria di Cristo¹⁸ ed è quindi sottratto all'autonomia negoziale delle parti. In altri termini, il matrimonio è un negozio giuridico che, quantunque abbia origine dalla volontà privata delle parti, ha ad oggetto un bene pubblico e indisponibile. I contraenti sono liberi di aderire o meno al contenuto prestabilito e immodificabile del negozio giuridico, ma la loro adesione, operata attraverso lo scambio del consenso, costituisce di per sé l'accettazione del progetto di Dio sul matrimonio.¹⁹ È dunque la peculiarità del contratto matrimoniale a far sì che, nel giudizio canonico instaurato per dichiarare l'invalidità del vincolo coniugale, la confessione della parte non possa essere soggetta ai principi processuali che si applicano nelle cause contenziose riguardanti i beni disponibili e gli interessi privati.

2. 2. *La confessione giudiziale del presunto simulante e il principio della presunzione di validità del matrimonio*

La sentenza in commento, riferendosi all'esclusione del *bonum sacramenti* ma esponendo una considerazione valida per tutte le fattispecie simulatorie, ha precisato che la prova dell'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio è tutt'altro che agevole da fornire, dovendosi dimostrare in giudizio non un fatto, ma un atto interno²⁰ dell'animo *soli Deo noto*²¹ e per di più contrario

¹⁶ Can. 1055: «§ 1. *Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.* § 2. *Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.*»

¹⁷ M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 406.

¹⁸ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. Past. *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, «AAS» 58 (1966), p. 1067, n. 48, che definisce il matrimonio «*Intima communitas vitae et amoris coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa*».

¹⁹ Cfr. su tale aspetto C. J. ERRÀZURIZ, *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino*, in *Matrimonio e sacramento*, a cura di Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 46.

²⁰ Il consenso matrimoniale, infatti, rientra nella categoria degli atti di volontà (cfr. can. 1057 § 2 CIC). La volontà è una disposizione interna dell'animo che, per produrre effetti giuridici, deve essere *externe* manifestata, ossia resa percepibile all'esterno mediante parole o segni ad esse equiparati. Nelle cause aventi ad oggetto la simulazione del consenso matrimoniale va quindi provato, nel foro esterno giudiziale, un atto del foro interno (che si asserisce contrario alla dichiarazione di volontà manifestata al momento della celebrazione delle nozze).

²¹ Questa locuzione viene adoperata molto spesso nelle sentenze rotali, in materia di consenso matrimoniale simulato, per sottolineare il concetto che l'intenzione simulatoria del

alla presunzione *iuris* contenuta nel can. 1101 § 1 CIC, a norma del quale «*Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio*». Malgrado ciò – ha evidenziato il Tribunale Apostolico – la prova della simulazione, per costante e consolidata giurisprudenza rotale, non è impossibile da raggiungere *si tria simul concurrant*: confessione del presunto simulante, giudiziale ed extragiudiziale, riferita in giudizio, quest'ultima, da testi degni di fede e di tempo non sospetto; causa *simulandi* grave e proporzionata, che risulti ben distinta dalla causa *contrahendi*,²² circostanze antecedenti, concomitanti e successive al matrimonio che rendano probabile, non solo possibile, la simulazione. Non va poi dimenticato – ha aggiunto la decisione in esame – che la prova della simulazione deve raggiungere un livello di certezza tale da ‘vincere’, oltre la predetta presunzione *iuris* di cui al can. 1101 § 1 CIC, anche la presunzione generale di validità del matrimonio sancita dal can. 1060 CIC,²³ ai sensi del quale il matrimonio gode del favore del diritto e si presume valido fino a che non sia provato il contrario. L’acquisizione della certezza morale sull’invalidità del vincolo coniugale, allora, non può prescindere da una valutazione della confessione giudiziale che tenga conto del bilanciamento da operare tra due principi cardine del diritto matrimoniale sostanziale e processuale canonico: il principio del *favor matrimonii*, in forza del quale, in assenza di prova contraria moralmente certa, il matrimonio si presume valido, e il principio della *salus animarum*, legge suprema della Chiesa (cfr. can. 1752 CIC), cui è strettamente connesso il diritto dei fedeli – non solo sul piano giuridico ma anche su quello salvifico –²⁴ all’accertamento giudiziale, da parte della competente autorità.

nubente è una disposizione interna dell’animo non percepibile all’esterno, pertanto, solo colui che ha simulato il consenso, insieme a Dio, può sapere quale fosse la volontà interna del suo animo al momento della celebrazione delle nozze.

²² Il Turno ha sottolineato più volte l’importanza della causa *simulandi* all’interno di questo schema probatorio, ossia della specifica causa che, nel caso concreto, ha indotto il contraente ad escludere dal consenso matrimoniale l’indissolubilità del vincolo coniugale (cfr. sentenza in commento, nn. 9, 11, 12). Per costante e consolidata giurisprudenza rotale, la simulazione del consenso matrimoniale non può essere giudizialmente dichiarata qualora dagli atti di causa non risulti la sussistenza di una causa *simulandi* grave e proporzionata, chiaramente emergente dagli atti. Si legge in proposito in una c. Erlebach del 5 marzo 2004: «*Nequit enim rationabiliter admitti simulatio consensus, si desit praevalens causa simulandi*» («RR-Dec.», xcvi, p. 193, n. 5).

²³ Can. 1060 CIC: «*Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario*».

²⁴ In quanto «*nella Chiesa l’attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime [...] Il processo e le sentenze hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l’intera compagine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di pronunciarsi sulla nullità del matrimonio, il quale riguarda direttamente il bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chiesa*»: BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2010, «AAS» 102 (2010), p. 111.

tà ecclesiastica, sulla verità del loro *status coniugale*, affinché siano dichiarati nulli i matrimoni che, all'esito di tale accertamento, risultino invalidi.

Non può tacersi, su questo argomento, un'ulteriore presunzione *iuris* di carattere generale, spesso menzionata dalla giurisprudenza rotale²⁵ con riferimento alle cause aventi ad oggetto il consenso simulato, contenuta nel can. 124 § 2 CIC: l'atto giuridico, «*quoad sua elementa externa rite positus*», si presume valido. La prova della simulazione, pertanto, deve raggiungere una forza tale da superare ben tre presunzioni in favore della validità del sacro vincolo coniugale. Trattandosi di presunzioni *iuris tantum*, esse ammettono la prova del contrario, che, sebbene non sia impossibile da fornire, si scontra innegabilmente con la difficoltà di superare il *favor* 'rinforzato' di cui gode il matrimonio ad opera di dette tre presunzioni.

Va inoltre aggiunto che il *favor iuris* da cui il matrimonio è assistito costituisce una diretta implicazione dello *ius connubii* (cfr. can. 1058 CIC),²⁶ da intendersi come criterio assiologico ed ermeneutico dell'intero sistema matrimoniale canonico, sostanziale e processuale.²⁷ Lo *ius connubii*, infatti, in quanto diritto fondamentale della persona (non solo del fedele), le cui limitazioni, ai sensi del can. 18 CIC, sono soggette a stretta interpretazione, non può essere riduttivamente circoscritto al riconoscimento giuridico della libertà dell'individuo di contrarre (o non contrarre) matrimonio, ma presuppone e postula la tutela dell'autorità ecclesiastica ogni qual volta la validità di un matrimonio legittimamente contratto tra persone giuridicamente abili sia contestata e sottoposta ad accertamento giudiziale. D'altra parte, è palese che il riconoscimento di un diritto fondamentale che si esaurisca al momento della celebrazione delle nozze e che non preveda anche un sistema di protezione volto a tutelare le esigenze di giustizia intrinseche alla realtà giuridica scaturita dallo scambio del valido consenso matrimoniale (la relazione coniugale e le altre relazioni familiari che derivano da essa), resterebbe un principio teorico privo di concreta efficacia²⁸ (o quantomeno con efficacia limitata e parziale). La Chiesa ha dunque il dovere di proteggere e difendere la verità sul vincolo coniugale contratto, per cui «*Sarà soltanto per motivazioni valide, per fatti provati che si potrà mettere in dubbio la sua esistenza, e dichiarare la nullità*»²⁹ del matrimonio, in quanto è solo nella verità che può esserci giustizia e salvezza.

²⁵ Cfr., *ex multis*, c. Caberletti, sent. 11 giugno 2013, «RRDec.», cv, p. 207, n. 6.

²⁶ Can. 1058 CIC: «*Tutti possono contrarre matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto*».

²⁷ Cfr. H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello "ius connubii" nel sistema matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 416.

²⁸ Cfr. ivi, p. 380.

²⁹ S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1982, «AAS» 74 (1982), p. 452, n. 7.

3. L'ARGOMENTAZIONE IN FACTO

3. 1. L'iter argomentativo

La sentenza rotale ha introdotto l'argomentazione della parte *in facto* esprimendo, da subito, piena disapprovazione riguardo al severo giudizio di insufficienza di prove emesso dai Giudici di primo grado, soprattutto con riferimento alla credibilità delle parti in causa. Va però ricordato che la decisione del Tribunale etrusco era stata emessa il 4 marzo 2014, ossia circa un anno e mezzo prima della promulgazione del *Mitis Iudex* (avvenuta l'8 dicembre 2015), pertanto la credibilità dell'attore, all'epoca, era stata valutata applicando il 'vecchio' can. 1679 CIC. Il Tribunale Apostolico ha tuttavia sottolineato che la credibilità del presunto simulante era già ampiamente emersa in prima istanza e che, dunque, già in quella sede, la causa avrebbe potuto (e dovuto) ottenere esito affermativo anche ai sensi della previgente normativa, che contemplava condizioni applicative analoghe a quelle contenute nel novellato can. 1678 §1 CIC.

Fatta questa precisazione, il Turno ha esposto i motivi per i quali ha reputato sussistente, *in casu*, la prova della simulazione. Sono state esaminate innanzitutto le dichiarazioni rese in entrambi i gradi di giudizio dall'attore. Quest'ultimo è stato ritenuto intrinsecamente credibile per la costanza e coerenza interna delle sue deposizioni,³⁰ rilasciate in tempi diversi davanti

³⁰ La credibilità della parte, dunque, è stata valutata applicando il can. 1572 n. 3 CIC, che fa riferimento c.d. credibilità interna delle dichiarazioni rese dai testi («*Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: [...] 3° se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso*»). Come osservato in dottrina, anche se il can. 1534 CIC («*Circa l'interrogatorio delle parti, si osservino proporzionalmente le regole stabilite per i testimoni nei cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 e 1558-1565*») non rinvia esplicitamente al predetto can. 1572 CIC, i criteri dettati da quest'ultima disposizione codiciale per la valutazione della credibilità dei testi (i c.d. principi di 'psicologia giudiziale') trovano applicazione anche con riferimento alla valutazione della credibilità delle parti: cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, a cura di J. E. Villa Avila, C. Gnazi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 255. Per consolidata prassi rotale, difatti, nelle cause di nullità matrimoniale aventi ad oggetto la simulazione del consenso, le dichiarazioni giudiziali delle parti vengono valutate secondo il duplice criterio di credibilità estrinseca ed intrinseca (cfr., ad es., c. Defilippi, sent. 7 luglio 2005, «RRDec.», xcvi, p. 345, n. 13: «*haud sernenda sunt criteria credibilitatis extrinseca, quae scilicet hauriuntur ex testificationibus praesertim sacerdotum vel testium qui vere fide digni sint. Praeterea maximi momenti sunt criteria credibilitatis intrinseca, sive quatenus iudiciales declarationes, in se spectatae, patent tamquam constantes vel inconstantes, cohaerentes vel incongruentes (cfr. can. 1572, n. 3), sive quatenus quae asseruntur congruunt an discrepant a concretis factis vel circumstantiis*»). Va comunque tenuto presente che la parte, diversamente dal teste, ha un interesse personale nella causa (cfr. a riguardo J. M. SERRANO RUIZ, *Appunti e spunti a proposito dell'istruzione "Dignitas Connubii"*, in *Matrimonium et Ius*, cit., p. 80).

ad autorità giudiziarie diverse. La sentenza rotale ha quindi indicato gli elementi, emergenti dagli atti, considerati idonei a corroborare la credibilità intrinseca dell'attore: le conferme, con riferimento ad alcune circostanze di fatto,³¹ fornite in primo grado dalla parte convenuta nel corso del suo esame giudiziale; la confessione extragiudiziale del presunto simulante, risultante dalle conformi e circostanziate³² deposizioni rese in giudizio, per conoscenza personale e diretta, dai quattro testi escussi, tutti di tempo non sospetto e ritenuti anch'essi degni di fede,³³ i quali, all'epoca della celebrazione del matrimonio, erano in rapporto di intima confidenza con la parte attrice, per motivi di amicizia o di lavoro (uno di loro era stato anche testimone di nozze); la solida causa *simulandi* remota, rinvenuta nella mentalità dell'attore favorevole al divorzio, oltre che nella sua inadeguata formazione religiosa e nella carenza di pratica cristiana, nonché nelle frustranti e diseductive esperienze vissute, sin dall'infanzia, nella famiglia di origine;³⁴ l'*apta ac proportionata causa simulandi* prossima, nitidamente emergente dagli atti, rappresentata dai forti dubbi nutriti dall'uomo in prossimità delle nozze, talmente consistenti da indurlo a subordinare anche la nascita della prole alla verifica del buon esito della vita matrimoniale;³⁵ la peculiare concezione del matrimonio, ritenuto dissolubile al verificarsi di determinate circostanze;³⁶ la

³¹ La parte convenuta aveva confermato gli antecedenti familiari dell'attore, il rapporto distaccato di questi con la fede e con la pratica religiosa e l'inflessibile determinazione con cui il medesimo aveva deciso di ricorrere al divorzio.

³² Le deposizioni dei testi erano risultate circostanziate sia con riferimento ai tempi e ai luoghi delle conversazioni intercorse tra i medesimi e l'attore prima delle nozze, sia con riferimento alla *causa simulandi*.

³³ Tali deposizioni erano lineari e coerenti tra loro, oltre che con le dichiarazioni rese in giudizio dall'attore. Non sussistevano, dunque, motivi per non riconoscere credibilità anche ai testi escussi.

³⁴ In giudizio erano emerse le seguenti circostanze: l'attore era cresciuto affidato alle cure di ragazze alla pari e di un padre malato; la madre, di fede luterana, aveva lavorato per mantenere la famiglia; i genitori si erano separati quando l'attore aveva nove anni e la loro separazione era stata caratterizzata da una forte litigiosità; il rapporto dell'attore con i compagni della madre era stato frustrante e conflittuale; i rapporti dell'attore col proprio padre e fratello erano stati chiusi e dolorosi.

³⁵ Il Tribunale Apostolico, nella parte *in iure* della sentenza, aveva annoverato, tra le circostanze prenuziali solitamente reputate dalla giurisprudenza rotale idonee a confermare il proposito simulatorio con riferimento all'esclusione del *bonum sacramenti*, la decisione del contraente di dilazionare la generazione della prole fino alla verifica del buon esito del matrimonio (cf. sentenza in commento, n. 11). Tale decisione – che di regola viene presa per evitare che dall'unione coniugale nascano figli che potrebbero subire un danno dal divorzio dei genitori (e anche per evitare che la presenza di figli costituisca un ostacolo alla ripresa della libertà di *status civile*) – dimostra indirettamente l'intento del nubente di voler contrarre un matrimonio ritenuto dissolubile: cfr., sul tema, ad es.: c. Palestro, sent. 26 luglio 1989, «RRDec.», LXXXI, p. 563, n. 15; c. Colagiovanni, sent. 22 luglio 1989, ivi, p. 523, n. 38.

³⁶ La causa *simulandi* grave e proporzionata – aveva precisato il Turno nella parte *in iure*

debole causa *contrahendi*, legata ad esigenze lavorative dell'attore (svolgere l'attività di restauratore presso i Musei Vaticani in una situazione di formale regolarità con riferimento allo *status* personale di coniugato) e alla scelta del rito matrimoniale canonico soltanto per motivi di consuetudine; le numerose circostanze favorevoli alla tesi accusatoria, tra le quali il Turno ha ritenuto particolarmente rilevanti l'autonomia discrezionale e decisionale dell'attore, talmente marcata da non ammettere mediazioni nelle interazioni con la convenuta, e l'inflessibilità d'animo del medesimo, talmente rigida da non lasciare spazio a titubanze, una volta presa la decisione di procedere con il divorzio, nella ferma determinazione di porre fine al suo matrimonio.³⁷ Il Collegio rotale ha comunque precisato di aver reputato superfluo eseguire, nel caso di specie, la consueta comparazione tra causa *simulandi* e causa *contrahendi*, essendo inequivocabilmente emersa dagli atti la ferma volontà dell'attore «*applicandi in propria vita sustentam iam ante nuptias matrimonii visionem*»³⁸ (considerata compatibile col sentimento d'amore nutrito da questi nei confronti della fidanzata), e quindi di contrarre un matrimonio dissolubile.

Va precisato che, sebbene la pronunzia rotale non abbia affrontato esplicitamente il tema della presenza o meno, negli atti di causa, di elementi idonei a confutare la tesi simulatoria,³⁹ la motivazione della stessa ha lasciato chiaramente trasparire di non averli rinvenuti. Non va infatti trascurato che la parte convenuta, pur essendosi rimessa in prima istanza alla giustizia del Tribunale, in quella sede era stata assistita da un patrono assegnatole d'ufficio e, soprattutto, aveva reso il suo interrogatorio *coram iudice*, offrendo in tal modo nel processo la sua versione *factorum*. Va poi considerato che, in seconda istanza, il Turno rotale aveva espresso un implicito giudizio di credibilità anche per la parte convenuta, avendo tratto dalla deposizione giudiziale della stessa elementi di prova in favore della tesi attorea.⁴⁰ Va infine aggiunto che non vi è motivo di ritenere che i Difensori del Vincolo pres-

della sentenza – spesso può essere rinvenuta nella stessa indole del presunto simulante non rettamente istituita secondo gli insegnamenti della Chiesa, ma anzi aderente all'errata e purtroppo diffusa mentalità dei tempi moderni, in base alla quale il matrimonio è considerato un vincolo dissolubile (cfr. sentenza in commento, n. 10).

³⁷ Rileva una c. Salvatori dell'11 dicembre 2014 che, nelle cause per esclusione del *bonum sacramenti*, «*etiam criterio s.d. reactionis in casu utendum est, si actus positivus voluntatis excludentis recte inspici vult*» («RRDec.», cvi, p. 369, n. 6).

³⁸ Cfr. sentenza in commento, n. 17.

³⁹ Come visto, il novellato can. 1678 § 1 CIC, ai fini del riconoscimento della piena *vis probatoria* alla confessione giudiziale, richiede anche che dagli atti di causa non emergano elementi di prova contrari alla tesi accusatoria, ossia elementi che siano idonei a ingenerare nel giudice il ragionevole dubbio che non possa essere conseguita la certezza morale in ordine alla nullità del matrimonio.

⁴⁰ Peraltro, all'inizio della parte *in factu* della sentenza, il Turno si era pronunciato in termini di valutazione positiva della credibilità '*partium*', al plurale (cfr. sentenza in commento, n. 13).

so il Tribunale Ecclesiastico Etrusco e presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana non abbiano svolto con attenzione e diligenza il loro *munus*, consistente nell'individuare «*omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem*» (can. 1432 CIC).

3. 2. Il ruolo svolto dalla confessione giudiziale del presunto simulante nell'iter argomentativo della sentenza

Nella motivazione della sentenza in commento, la confessione giudiziale del presunto simulante, pur avendo assunto un ruolo certamente rilevante ai fini del conseguimento della prova del capo di nullità accusato, tuttavia non ha ricoperto un ruolo esclusivo o preponderante nella decisione affermativa di secondo grado. La valutazione positiva della credibilità dell'attore, infatti, nell'esposizione della *ratio decidendi* della pronunzia rotale, ha svolto la funzione di argomentazione introduttiva dell'*iter* logico–giuridico seguito dal Turno per concludere il giudizio con sentenza affermativa, ma non ha affatto costituito l'unico argomento sulla base del quale è stata raggiunta la certezza morale in ordine alla nullità del matrimonio: il Tribunale Apostolico ha sentenziato *pro veridicentia* dell'attore e *pro veritate factorum* non solo per la credibilità riconosciuta alla confessione giudiziale, ma soprattutto perché tale confessione è risultata pienamente supportata da molteplici elementi avvaloranti l'assunto accusatorio, emersi nel corso dell'istruttoria, che hanno trovato una perfetta collocazione nel tradizionale schema probatorio elaborato dalla giurisprudenza rotale per le fattispecie simulatorie. Il Turno ha perciò ritenuto pienamente adempiuto l'onere della prova incombente sull'attore, avendo egli fornito, a sostegno della tesi accusatoria, concreti e univoci elementi di riscontro probatorio idonei a superare la presunzione *iuris* di validità del matrimonio e a ingenerare nell'Autorità giudicante la certezza morale della nullità del vincolo coniugale contratto.

La sentenza in esame, dunque, interpretando il vigente can. 1678 § 1 CIC in continuità con l'abrogato can. 1679 CIC, ha confermato indirettamente che la modifica normativa introdotta nel 2015 non ha apportato alcuna eccezione al principio dell'onere della prova:⁴¹ colui che confessa di aver celebrato un matrimonio nullo è tenuto a fornire in giudizio ulteriori elementi probatori che diano adeguato riscontro alle sue dichiarazioni, posto che, nelle cause riguardanti il bene pubblico, la confessione giudiziale non ha automatica forza di piena prova. Conseguentemente, anche nell'ipotesi in cui la confessione del presunto simulante appaia credibile e il giudice sia certo della buona fede e della retta intenzione del dichiarante, qualora la confessione non risulti comprovata da concordanti elementi di riscontro probatorio presenti

⁴¹ Cfr. can. 1526 § 1 CIC: «L'onere della prova incombe su chi asserisce».

in atti (oppure qualora essa si palesi smentita da risultanze istruttorie che confutino l'assunto accusatorio), la causa dovrà essere decisa con sentenza negativa, non potendosi ritenere conseguita quella certezza morale che, come recita l'art. 12 delle Regole Procedurali del *Mitis Iudex*, escluda «qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario».⁴²

**4. IL CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA
ATTUATA DAL NOVELLATO CAN. 1678 § 1 CIC
CON RIFERIMENTO ALLA CONFESSIOINE GIUDIZIALE
E ALLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRA VINCULUM**

4. 1. La riabilitazione della natura di mezzo di prova della confessione giudiziale

Come visto, il Turno rotale ha evidenziato che, nella causa in esame, la credibilità della confessione giudiziale del presunto simulante era già sufficientemente emersa in prima istanza, pertanto il Collegio di primo grado avrebbe dovuto emettere una decisione affermativa. In realtà, non può essere ignorato che la normativa precedente alla promulgazione del *Mitis Iudex* (combinato disposto dei cann. 1536 § 2 e 1679 del Codice del 1983, art. 180 dell'istruzione *Dignitas Connubii* del 2005), complice probabilmente la sua formulazione in negativo,⁴³ risultava di fatto poco applicata nella prassi giudiziaria dei tribunali locali, che si dimostravano restii a superare la diffidenza manifestata nei confronti della credibilità delle parti dal Codice del 1917 e ancor più dall'istruzione *Provida Mater* del 1936. La motivazione della sentenza in commento, perciò, rappresenta un autorevole conferma, a livello giurisprudenziale, del potenziale innovativo – pur in assenza di una modifica legislativa sostanziale – racchiuso nel novellato can. 1678 § 1 CIC.

Alla nuova norma va dunque riconosciuto il merito di aver sancito il superamento della diffidenza verso la credibilità delle parti e di aver conseguentemente restituito alle dichiarazioni giudiziali (con o senza valore confessorio), rese dai coniugi nel processo canonico di nullità matrimoniale, la dignità di mezzi di prova,⁴⁴ ossia di strumenti dotati di intrinseca attitudine dimostrativa, attraverso i quali è possibile (ma non matematico) raggiunge-

⁴² L'art. 12 delle Regole Procedurali del *Mitis Iudex* riprende il concetto di certezza morale sancito da Papa Pio XII nel Discorso alla Rota Romana del 1942 e ribadito da S. Giovanni Paolo II nel Discorso alla Rota Romana del 1980: cfr. PIO XI, *Discorso alla Rota Romana*, 1 ottobre 1942, «AAS» 34 (1942), pp. 338-342 e S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, cit. Cfr. in proposito anche J. LLOBELL, *La certezza morale*, cit., pp. 785-802.

⁴³ Che, pertanto, imponeva al giudice un divieto.

⁴⁴ Per la distinzione tra mezzo di prova ed esito della prova, cfr. A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema probatorio canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, a cura di Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, p. 575.

re la certezza morale dell'invalidità del vincolo coniugale.⁴⁵ L'effettiva portata innovativa dal can. 1678 § 1 CIC introdotto dal *Mitis Iudex*, allora, come osservato in dottrina,⁴⁶ va rinvenuta nell'aver il Legislatore del 2015 formulato in positivo una previsione normativa che era già presente, ma in negativo, nella disciplina previgente. Con l'ovvia precisazione che la modifica testuale di una norma rimasta nella sostanza invariata non può aver conferito automatica forza di piena prova alle deposizioni delle parti *contra vinculum* – come dimostrato dall'*iter* argomentativo del Turno rotale – tanto più che l'enunciazione contenuta nel 'nuovo' canone è presentata in termini di mera possibilità («*possono avere valore*») ed è peraltro subordinata al verificarsi degli specifici presupposti in esso indicati (esistenza di eventuali testi sulla credibilità delle parti; presenza di indizi e ammenicoli che supportino la tesi accusatoria; assenza di altri elementi che la confutino). Ciò nonostante, le dichiarazioni giudiziali delle parti hanno riconquistato la rilevante funzione (già riconosciuta dal Codice del 1983 e ribadita dall'istruzione *Dignitas Connubii* del 2005) che esse indubbiamente rivestono nella ricostruzione della vicenda matrimoniale sottoposta ad accertamento giudiziale. Il che è pienamente condivisibile, essendo i coniugi non solo i protagonisti degli avvenimenti storici che ruotano intorno al fatto giuridico da accertare in giudizio, ma anche coloro che hanno posto in essere l'atto costitutivo⁴⁷ del matrimonio *sub iudice* (i coniugi sono, al tempo stesso, gli autori del consenso da cui si origina il contratto matrimoniale e i ministri del sacramento), coloro senza i quali, cioè, nemmeno si porrebbe la questione processuale di dover verificare se il matrimonio della cui validità si dubita sia nullo o meno.⁴⁸ Del resto, è evidente che nessuno, come i coniugi, può conoscere approfonditamente (e riferire in giudizio adeguatamente) i peculiari⁴⁹ fatti e avvenimenti riguar-

⁴⁵ Cfr. su tale aspetto M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la loro prudente valutazione*, cit., pp. 224-236.

⁴⁶ Cfr., tra i vari contributi: C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos*, cit., *ibidem*; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale*, cit., *ibidem*.

⁴⁷ Il consenso delle parti, infatti, precisa il can. 1057 §1 CIC, è l'atto che costituisce il matrimonio, ed esso non può essere supplito da alcuna potestà umana. Come chiarisce enfaticamente, ma esaustivamente, una c. Defilippi del 4 marzo 2015, il consenso matrimoniale manifestato dalle parti contraenti è l'«*unica, totalis, adaequata, sufficiens, absolute necessaria et omnino inderogabilis causa efficiens matrimonii uti aiunt in facto esse*» («RRDec.», CVII, p. 71, n. 3).

⁴⁸ Si legge in una c. Ferreira Pena dell'11 novembre 2015: «*Prout Catechismus Catholicae Ecclesiae docet, "Ecclesia considerat consensum commutationem inter sponsos tamquam elementum necessarium quod 'matrimonium facit' (CIC can. 1057, § 1). Si consensus deest, matrimonium non habetur*» (n. 1626)», ivi, p. 357, n. 3. Dunque, senza l'intervenuto scambio del consenso dei contraenti, il matrimonio della cui validità si dubita non esisterebbe e, di conseguenza, nemmeno esisterebbe il giudizio di nullità matrimoniale.

⁴⁹ Osserva una c. Davino del 27 novembre 1981: «*Unaquaeque, nempe, causa, in sua existentiis peculiaritate consideranda est*» («RRDec.», LXXIII, p. 584, n. 4).

danti il *thema probandum* (e *decidendum*) oggetto del processo,⁵⁰ pertanto, il contributo che essi sono in grado apportare all'accertamento giudiziale della verità non può affatto essere ritenuto marginale, né può essere trascurato in nome di una preconcetta diffidenza nei loro confronti che già nella normativa precedente alla riforma del 2015 non aveva più ragion d'essere.

In sintesi, la sentenza in esame rappresenta un'autorevole conferma che, con l'attuale can. 1678 § 1 CIC, le dichiarazioni delle parti *adversus validitatem matrimonii*, pur non avendo acquisito automatico valore di piena prova nel processo di nullità matrimoniale, hanno tuttavia riconquistato, sul piano normativo, il riconoscimento dell'importante – e spesso insostituibile –⁵¹ ruolo che esse di fatto svolgono nell'ambito dell'investigazione istruttoria, ruolo peraltro mai loro negato in passato dalla giurisprudenza rotale. Anche prima della riforma, infatti, il Tribunale Apostolico era solito sottolineare l'importanza attribuita dal CIC (e dall'istruzione *Dignitas Connubii*) alle dichiarazioni giudiziali delle parti nelle cause di nullità matrimoniale,⁵² evidenziandone la fondamentale funzione di *incipit* della prova.⁵³ Il *Mitis Index* – come sottolineato dal Turno – ha formalmente riconsegnato ad esse tale funzione, riabilitandone la natura di mezzo di prova con cui si dà avvio all'indagine istruttoria e tramite il quale, chi accusa di nullità il matrimonio, pone le basi dell'architettura argomentativa da sottoporre all'esame del giudice e da trasfondere, se idonea a indurre in quest'ultimo la certezza morale in ordine all'invalidità del vincolo coniugale, nelle *rationes decidendi*.

La motivazione della decisione rotale, pertanto, dimostra egregiamente che, anche dopo la riforma del 2015, nel momento iniziale del processo di nullità matrimoniale le deposizioni dei coniugi, sia quelle favorevoli sia quelle contrarie alla validità del vincolo, non si differenziano, quanto alla *vis probatoria*, da tutti gli altri mezzi istruttori messi a disposizione delle parti dal Legislatore canonico per dimostrare (o contestare) in giudizio la fonda-

⁵⁰ In argomento, cfr., ad es., C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos*, cit., *ibidem*.

⁵¹ M. A. Ortiz evidenzia che anche l'istruzione *Dignitas Connubii* del 2005 aveva implicitamente riconosciuto un ruolo rilevante e spesso insostituibile, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, alla partecipazione dei coniugi nel processo, superando l'aprioristico pregiudizio che negava a questi ultimi credibilità: cfr. M. A. ORTIZ, *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità*, cit., pp. 160-162.

⁵² Soprattutto con riferimento alle cause aventi ad oggetto capi di nullità il cui accertamento nel foro giudiziale esterno risulta più difficile senza il contributo fornito dalle parti, come nel caso delle simulazioni, del *metus* e della condizione: cfr. M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 217.

⁵³ Cfr., ad es., c. Salvatori, sent. 6 luglio 2012, «RRDec.», CIV, p. 212, n. 8: «*Partium assertiones primus sunt gressus quo iudex certitudinem moralem in animo suo conicit. Qua de causa novus Codex in matrimoniali processu declarationibus partium magnum pondus dedit (cf. can. 1679 coll. cum 1536)».*

tezza della pretesa attorea.⁵⁴ Ciò implica che, finché la confessione giudiziale non venga corroborata da altri elementi di riscontro che la consolidino (altri mezzi di prova, eventuali testi sulla credibilità, indizi e ammennicoli presenti in atti), rimane un’asseverazione della parte – seppur assistita dalla presunzione di sincerità – in attesa di essere confermata o smentita (dalle ulteriori risultanze istruttorie) e di essere liberamente valutata dal giudice (alla luce del complesso probatorio emerso dagli atti) per verificarne l’effettiva capacità persuasiva nel caso concreto e, quindi, il suo possibile, ma non automatico, valore di piena prova.

4. 2. *La presunzione di sincerità delle parti*

Nell’*iter* argomentativo del Turno rotale è implicita, ma evidente, un’ulteriore rilevante considerazione connessa alla *mutatio prospectus*⁵⁵ introdotta dall’attuale can. 1678 § 1 CIC.

Con la modifica normativa introdotta nel 2015, il Legislatore, come visto, ha sollecitato l’autorità giudiziaria ad accantonare definitivamente l’atteggiamento prevenuto che negava aprioristicamente credibilità alle parti nelle cause di nullità matrimoniale, invitandola ad adottare un approccio processuale orientato a presumerne la sincerità, conformemente a quanto era stato già disposto dal ‘vecchio’ can. 1679 CIC.⁵⁶ In effetti, quantomeno in linea teorica, non vi sarebbe ragione di diffidare aprioristicamente della sincerità delle parti, considerato che, a norma del can. 1531 § 1 CIC (e del corrispondente art. 178 dell’istruzione *Dignitas Connubii*), «*La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità*». ⁵⁷ A ciò si aggiunge

⁵⁴ Dunque, ancora oggi, nelle cause di nullità matrimoniale, la confessione giudiziale continua a rappresentare l’*‘id quod probari debet’*. Questa locuzione si incontra in molte decisioni rotali: cfr., ad es., c. Huber, decr. 21 gennaio 2004, «RRDecr.», XXII, p. 2, n. 3.

⁵⁵ Annota una c. Arokiaraj del 16 dicembre 2015: «*Evidens est mutatio prospectus relate ad can. 1536, § 2; praestantem obtinet locum fiducia partes bona fide agentes seu ad pacem adipiscendam conscientiae, quarum declarationes plenam probationem constituere possunt, nisi iisdem positive contradicant certa adiuncta facti, documenta controversiae haud obnoxia vel credibiores refragantes attestaciones*» («RRDecr.», CVII, p. 400, n. 5). Anche la dottrina citata nel presente commento parla di ‘cambiamento di prospettiva’.

⁵⁶ Si legge in proposito in una c. Salvatori del 18 novembre 2020 (non pubblicata) «[...] iudices animum male dispositum erga simulantem habere possunt, iuxta illud semel mendax semper mendax. Ast hic modus ratiocinandi in causis matrimonialibus amplius applicari nequit si mens ad iurisprudentiam rotalem vertitur, quae dispositum art. 117 Instructionis Provida Mater suis in sententiis superavit et criterium princeps fuit pro Commissione Codificationis Codicis in conficiendo can. 1679, nunc abrogato».

⁵⁷ Deve essere comunque comunque sempre tenuto presente che la parte, anche inconsapevolmente e in buona fede, potrebbe riferire una verità alterata da sollecitazioni emotive o filtrata da meccanismi difensivi messi in atto per salvaguardare la propria immagine: cfr. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 285-286, pp. 292-293.

che, ove la certezza morale in ordine all'invalidità del vincolo coniugale si basasse sulle false asseverazioni della parte, la dichiarazione di nullità del matrimonio non sortirebbe effetti nel foro della coscienza.⁵⁸ Va però da sé che la presunzione di sincerità delle parti (da intendersi come presunzione di buona fede e di credibilità soggettiva), come dimostrato dalla sentenza in commento, non può tradursi in automatica attribuzione di credibilità oggettiva⁵⁹ alle loro dichiarazioni giudiziali, esito tutt'altro che scontato in un processo che riguarda un bene pubblico, per giunta solidamente difeso da un *favor iuris* difficilmente scardinabile. D'altro canto, il verificarsi di un simile automatismo è impedito dal fatto stesso che il Legislatore ha affidato al giudice – soggetto terzo rispetto al rapporto coniugale e *super partes*, nonché investito del *ministerium veritatis* da esercitare in base all'*ars* della *prudentia iuris* – il compito di valutare, nel singolo caso concreto, la forza probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti nel processo di nullità matrimoniale.⁶⁰ È inoltre implicito che l'atteggiamento bendisposto a presumere la sincerità dei coniugi debba tener conto del bilanciamento da operare – oltre che con i principi, espressamente menzionati dal Turno rotale, della presunzione di validità del matrimonio e dell'onere della prova – con un ulteriore principio che rappresenta l'indiscutibile caposaldo del processo canonico di nullità

⁵⁸ Soprattutto nei casi in cui la sentenza produca effetti giuridici soltanto nell'ordinamento canonico (e non anche in quello civile). Cfr. in argomento, J. M. SERRANO RUIZ, *Confessione e dichiarazione delle parti nella giurisprudenza della Rota*, in *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, a cura di S. Gherro, Padova, CEDAM, 2003, p. 169.

⁵⁹ Cfr. J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività nella valutazione giudiziaria delle prove*, «Quaderini di diritto ecclesiale» 14 (2001), p. 397. M. A. Ortiz, annota su tale aspetto che «Il *motu proprio* “*Mitis Iudex*” consolida l’opzione del legislatore di ammettere le dichiarazioni delle parti come il principale mezzo probatorio, ritenendolo giustamente di grande utilità a patto che non venga banalizzato e ridotto ad una sorta di autocertificazione della nullità»: M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione*, cit., p. 226. Cfr. su questo tema anche: IDEM, *Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale*, cit., p. 155.

⁶⁰ Come evidenziato nel Proemio del *Mitis Iudex*, il fatto che l'accertamento della verità sul matrimonio sia eseguito non attraverso una procedura amministrativa ma attraverso un vero e proprio procedimento giudiziale, con l'applicazione, quindi, dei principi processuali diretti a garantire l'obiettività della certezza morale raggiunta, consente di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo. Cfr. a riguardo: J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni*, cit., p. 28; C. M. MORÁN BUSTOS, *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d'azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius et Matrimonium II*, cit., p. 100. Cfr. anche S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, cit., p. 178, n. 2, parzialmente riportato nella sentenza rotale in esame (cfr. sentenza in commento, n. 10): «Per limitare al massimo i margini di errore nell'adempimento di un servizio così prezioso e delicato [...] la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell'intento di accettare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni, e, dall'altra, rispetti coerentemente il comando divino: “Quod Deus coniunxit homo non separat (Mc 10, 3)».

matrimoniale, strettamente connesso all'indissolubilità del vincolo coniugale:⁶¹ la natura dichiarativa della sentenza che definisce il giudizio instaurato per accertare la validità o meno del matrimonio impugnato.⁶² Il relativo procedimento di cognizione è infatti destinato a chiudersi con una pronuncia (di mero accertamento) che si limita a sottoporre a verifica una situazione giuridica oggettiva preesistente al processo – la verità sul matrimonio –⁶³ dichiarando, in caso di accoglimento della domanda giudiziale, l'invalidità del vincolo coniugale con efficacia *ex tunc*. Ne consegue che, nel sistema matrimoniale canonico, non sarebbe nemmeno astrattamente ipotizzabile una sentenza che pronunci la nullità del matrimonio con efficacia costitutiva, ossia modificativa della situazione giuridica oggettiva preesistente, perché avrebbe l'inammissibile conseguenza di annullare *ex nunc* un matrimonio valido,⁶⁴ con innegabili ripercussioni negative sulla *salus animarum* dei coniugi.⁶⁵ Dunque, la natura di mero accertamento della sentenza *pro nullitate* garantisce che il vincolo coniugale potrà essere dichiarato invalido soltanto se e nella misura in cui il giudice avrà raggiunto la certezza morale che la verità del matrimonio sottoposto al suo esame coincide effettivamente con la nullità del vincolo contratto. In pratica, solo il *favor veritatis* può prevalere sul *favor matrimonii*. Per tale motivo, com'è stato osservato in dottrina, risulta secondario soffermarsi ad esaminare quale sia stato concretamente il percorso seguito dal giudice per giungere alla certezza morale sull'invalidità del matrimonio,⁶⁶ purché l'*iter* logico-argomentativo esposto nella motivazione della sentenza renda evidente che la certezza morale raggiunta non costituisce il mero convincimento soggettivo dell'autorità giudiziaria, ma

⁶¹ Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, *Criteri organizzativi*, cit., p. 101: «la ricerca della verità e la tutela dell'indissolubilità costituiscono un punto focale attorno al quale il Legislatore ha voluto che gravitasse la riforma introdotta dal "Mitis Iudex"».

⁶² Osserva a tal proposito M. A. Ortiz che «la formulazione "in positivo" di Mitis Iudex non modifica la sostanza a patto che si rispetti uno dei principi (forse l'unico) non negoziabili del diritto processuale e matrimoniale canonico: il carattere dichiarativo delle decisioni di nullità, conseguenza della valenza dell'indissolubilità del matrimonio»: M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione*, cit., p. 241.

⁶³ Cfr. PIO XI, *Discorso alla Rota Romana*, 1º ottobre 1942, cit.; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, cit.

⁶⁴ Produrrebbe, sostanzialmente, gli stessi effetti della sentenza civile che pronuncia il divorzio nell'ordinamento secolare.

⁶⁵ Le parti, peraltro, hanno il diritto «di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio»: S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, «AAS» 82 (1990), p. 875, n. 5. Cfr. anche IDEM, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, cit., p. 176, n. 6.

⁶⁶ Cfr. M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la loro prudente valutazione*, cit., p. 241. Cfr. inoltre, su tale aspetto, J. LLOBELL, *Verità del consenso e nullità del matrimonio: il processo dichiarativo di nullità*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, pp. 250-254.

rappresenta un convincimento acquisito *ex actis et probatis*, la cui oggettività sia dimostrabile a tutti i soggetti destinatari della sentenza.⁶⁷

Il principio della presunzione di sincerità delle parti (inteso come definitivo superamento dell'atteggiamento eccessivamente cauto, per aprioristica ma immotivata sfiducia, nell'attribuire credibilità alle dichiarazioni rese in giudizio dai coniugi), quindi, va certamente accolto con favore,⁶⁸ ma sarà esclusivamente l'esito della concreta indagine istruttoria svolta in ogni singolo processo ad attribuire o meno valore di piena prova alla confessione della parte che asserisce di aver contratto un matrimonio nullo. D'altronde, come spesso viene sottolineato nelle decisioni rotali aventi ad oggetto la simulazione del consenso matrimoniale, in materia di confessione giudiziale *verba ab adiunctis seiuncta nihil valent*.⁶⁹ Al contrario, se le dichiarazioni rese *coram iudice* dal presunto simulante risultino corroborate (e al contempo non vengano contraddette) dai fatti accertati in giudizio, allora «*facta eloquentiora quam verba aestimanda sunt, dummodo sint certa, plurima, univoca, scilicet explicare valeant rationem agendi subiecti*».⁷⁰ In altre parole, la confessione giudiziale, qualora sia avvalorata dal complesso delle risultanze istruttorie (altri mezzi di prova, indizi e ammennicoli, eventuali testi sulla credibilità), sarà idonea a far conseguire al giudice la certezza morale sulla nullità del matrimonio. Qualora, invece, le emergenze istruttorie si palesino contrarie alle dichiarazioni rese in giudizio dalla parte che (anche se credibile e in buona fede) confessa di aver contratto un vincolo coniugale nullo, il giudice dovrà sentenziare *pro validitate matrimonii*. Ciò vale anche nel caso (in realtà raro e difficilmente configurabile) in cui la confessione giudiziale sia l'unico mezzo di prova presente in atti (e non sia possibile reperire altri mezzi di prova), in quanto le risultanze istruttorie consentiranno sempre e comunque di individuare, nel materiale probatorio raccolto, indizi e ammennicoli che, se confuteranno (o non supporteranno) le dichiarazioni della parte, impediranno al giudice di conseguire la certezza morale sufficiente per emettere una pronuncia affermativa.⁷¹

⁶⁷ Non solo alle parti, ma all'intera comunità ecclesiale: cfr. BENDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, cit., *ibidem*.

⁶⁸ Tenuto anche conto dell'apporto che esse sono in grado di fornire all'accertamento giudiziale della verità sul matrimonio controverso.

⁶⁹ Cfr. ad es., c. Pompedda, sent. 13 marzo 1995, «RRDec.», LXXXVII, p. 204, n. 8.

⁷⁰ C. Caberletti, sent. 31 luglio 2014, «RRDec.», CVI, p. 245, n. 5. Anche la sentenza rotale in esame rileva che i fatti «*verbis sunt aliquando eloquentiora, dummodo tamen facta sint plura, certa, univoca, concurrentia, e quibus in Iudicis aestimatione, actis et probatis una simul perpensis et consideratis, evincatur contrahentem noluisse se vinculo indissolubili obstringere*

⁷¹ Anche nel caso in cui l'istruttoria sia scarsa, infatti, vi saranno comunque in atti indizi e ammennicoli che confermeranno o smentiranno la tesi accusatoria: cfr. M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione*, cit., p. 241, pp. 255-258.

5. CONCLUSIONE

La sentenza rotale in commento, riferendosi alle cause di nullità matrimoniale aventi ad oggetto il consenso simulato,⁷² ha rilevato che, in materia di *vis probatoria* della confessione giudiziale, la riforma del processo matrimoniale canonico attuata nel 2015 col m.p. *Mitis Iudex* di Papa Francesco non ha apportato rilevanti modifiche all'impianto normativo previgente: ancora oggi,⁷³ ai sensi del novellato can. 1678 § 1 CIC, la confessione giudiziale del presunto simulante non è sufficiente *ex se*, ossia avulsa dalle altre risultanze istruttorie, a rendere provato il fatto giuridico da accertare (l'invalidità del matrimonio), ma può acquisire *vis plaenae probationis* qualora ricorrono gli specifici presupposti indicati nel predetto can. 1678 § 1 CIC (eventuali testi sulla credibilità, indizi e ammennicoli presenti in atti, assenza di altri elementi che la confutino). Sulla base di tale premessa, il Turno ha ribaltato in grado di appello l'esito negativo ottenuto dalla causa in prima istanza, avendo ritenuto credibile l'attore, presunto simulante, ai sensi del novellato canone introdotto dalla riforma del 2015.

L'iter argomentativo seguito dal Turno ha dunque confermato che, anche dopo il *Mitis Iudex*, le dichiarazioni rese in giudizio dal presunto simulante che risultino credibile, non hanno acquisito, *ipso facto*, valore di piena prova: per quanto infatti il giudice possa essere soggettivamente certo della sincerità e buona fede della parte che confessa, egli non potrà esimersi dal dovere di ricercare negli atti istruttori elementi probatori che confermino le asseverazioni *contra vinculum*,⁷⁴ né potrà sottrarsi all'obbligo di tenere conto di eventuali elementi contrari alla tesi accusatoria emergenti dagli atti. Il giudice sarà perciò tenuto, così come in passato, a esaminare le risultanze istruttorie nel loro complesso,⁷⁵ con prudente apprezzamento non solo unitario ma anche dialettico,⁷⁶ valutando la confessione giudiziale liberamente (*ex sua*

⁷² Ma esprimendo un principio con valenza estendibile anche agli altri capi per i quali il matrimonio può essere accusato di nullità.

⁷³ Tenuto presente che il can. 1536 § 2 CIC non è stato abrogato dalla riforma del 2015.

⁷⁴ Il giudice potrà estendere l'indagine istruttoria, anche d'ufficio (ai sensi dei cann. 1452 e 1570 CIC e degli artt. 71 e 176 dell'istruzione *Dignitas Connubii*), ad altri mezzi di prova che siano idonei a fornire conferme dirette alla tesi accusatoria (cfr., in questo senso, cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., p. 245). Ove ciò non sia possibile, il giudice dovrà verificare se, dal materiale istruttorio raccolto, sia possibile desumere elementi probatori (indizi, ammennicoli e circostanze) che indirettamente comprovino la confessione giudiziale. Cfr. in argomento anche S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 1996, «AAS» 88 (1996), p. 773, n. 2.

⁷⁵ Cfr. il vigente can. 1678 § 1 CIC («da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e ammennicoli») e il can. 1536 § 2 CIC, non abrogato dalla riforma («da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa»).

⁷⁶ Cfr. a riguardo, tra gli altri contributi: A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche*, cit., pp. 576-

*conscientia),⁷⁷ con metodo critico e obiettivo, in modo che il suo convincimento soggettivo non appaia discrezionale e arbitrario, bensì risulti fondato in *actis et probatis*,⁷⁸ «ut pateat qua via iudices ad decisionem ferendam pervenerint et quomodo ius factis applicaverint».⁷⁹*

597; J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività*, cit., pp. 394-413; M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione*, cit., pp. 230, 242; A. NERI, *La “confessio iudicialis”*, cit., p. 1102.

⁷⁷ Ai sensi del can. 1608 § 3 CIC e del corrispondente art. 247 § 4 dell’istruzione *Dignitas Connubii*: «Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull’efficacia di talune prove».

⁷⁸ Cfr. il can. 1608 § 2 e il corrispondente art. 247 § 3 dell’istruzione *Dignitas Connubii*: «Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato».

⁷⁹ Art. 254 § 1 dell’istruzione *Dignitas Connubii*. L’obbligo di esporre, nella motivazione della decisione, l’iter logico-giuridico posto a fondamento della pronunzia affermativa, unitamente all’obbligo di pubblicare gli atti sulla base dei quali è stata raggiunta la certezza morale, consentiranno alle parti e, in caso di impugnazione della sentenza, all’autorità giudiziaria di grado superiore, di verificare l’obiettività o meno della certezza morale acquisita nell’istanza giudiziale inferiore. Cfr. in proposito: J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, cit., p. 802; A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della “Dignitas Connubii”*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2005, pp. 243-244.